



IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona del magistrati
Dott. *A. Felino* Presidente
Dott. *C. Perocelli* Giudice
Dott. Elisa Fazzini Giudice Rel.
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 LF, depositato in data 23 dicembre 2011,

da

elettivamente domiciliata in Treviso, viale _____, presso
lo studio dell'avv. _____ che, congiuntamente all'avv. _____,
_____ la rappresentano
e difendono giusta delega a margine del ricorso in opposizione
_____ opponente

contro

Fallimento _____ **Srl** (già _____ **Sas di** _____ &
C.),

elettivamente domiciliato in Treviso, _____, presso
lo studio dell'avv. _____ che lo rappresenta e difende giusto
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
_____ opposto
in punto: opposizione allo stato passivo fallimentare.

Nell'atto introduttivo, la ricorrente ha narrato quanto segue.
In sede di verifica dei crediti, la ricorrente, affermando di essere proprietaria di una autovettura Peugeot targata _____ di un motociclo Husqvarna targato _____, di una autovettura Daimler Chrysler targata _____ e di un motoveicolo BMW targato _____, chiedeva la restituzione di tali veicoli ed, in via subordinata, la restituzione in prededuzione delle somme ricavate dalla vendita.
All'udienza di verifica il Curatore proponeva il rigetto della domanda di rivendica, *"perché non provato il titolo (avente data certa anteriore al fallimento) in forza del quale i beni rivendicati si trovavano nella sede dell'azienda. Richiesta di sospensione della liquidazione non accolta, perché trattandosi di domanda tardiva, non è stato provato che il ritardo non è dipeso da cause non imputabili al rivendicante. In ogni caso non accolta perché è stato perso il possesso, con eccezione del motociclo BMW"*.
Il G.D., all'udienza di verifica del passivo, respingeva la domanda di rivendica *"per mancanza di prova del titolo e per i motivi indicati dal curatore; istanza di sospensione rigettata"*.
Lamentando l'ingiustizia di tale rigetto, l'opponente chiedeva *"quanto al veicolo BMW _____, targato _____, in via principale la restituzione alla legittima proprietaria; in subordine qualora lo stesso fosse venduto nelle more della presente procedura, l'ammissione del credito vantato, nella somma che risultasse dall'eventuale vendita posta in essere in prededuzione; quanto alla vettura Peugeot _____, targata _____, al motociclo Husqvarna 8AE, targato _____, all'autovettura Daimler Chrysler, AG MB211, targata _____, l'ammissione al passivo del fallimento in prededuzione del credito della signora _____ per una somma pari a quella risultante dalle vendite effettuate dal curatore in spregio del legittimo diritto di proprietà della*

ricorrente e pari ad € 12.650,00 (€ 8.000,00 per Daimler Chrysler, € 4.200,00 per Peugeot 2C8HZF ed € 450,00 per Husqvarna 8AE)".

Il fallimento, costituitosi nel presente giudizio, chiedeva "in via principale: rigettarsi l'opposizione allo stato passivo presentata dalla sig.ra confermandosi il provvedimento ex art. 96 L.F. del G.D. dott. Casciarri, con cui è stata esclusa la domanda di rivendica presentata dall'opponente. In via subordinata: accertarsi e dichiararsi la nullità per simulazione assoluta dei contratti di trasferimento in favore della sig.ra dei veicoli oggetto della domanda di rivendica e, per l'effetto, respingersi l'opposizione allo stato passivo presentata dalla sig.ra In via di ulteriore subordinata: accertarsi e dichiararsi l'inefficacia ex art. 64 L.F. degli atti di trasferimento in favore della sig.ra dei veicoli oggetto della domanda di rivendica e, per l'effetto, respingersi l'opposizione allo stato passivo presentata dalla sig.ra In via di estremo subordinata: revocarsi, ai sensi dell'art. 67, II co., L.F., gli atti di trasferimento in favore della sig.ra dei veicoli oggetto della domanda di rivendica e, per l'effetto, respingersi l'opposizione allo stato passivo presentata dalla sig.ra In ogni caso: con vittoria di onorari, diritti e spese del giudizio".

All'udienza del 23 maggio 2012 le parti discutevano la causa ed il giudice relatore, all'uopo delegato, si riservava di riferire al Collegio.

In via preliminare deve essere disposto lo stralcio dei documenti n. 12 e n. 13 depositati da parte opponente all'udienza di discussione, dovendosi ritenere tale produzione inammissibile. Al riguardo, infatti, l'art. 99 comma 2 n. 4 LF prevede che il ricorso deve contenere a pena di decadenza "l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti".

Per quanto concerne il merito, la opposizione deve essere rigettata, non avendo parte opponente provato il diritto a rivendicare tali beni.

Si osserva, in primo luogo, che nel caso di specie opera la presunzione che i beni oggetto di rivendica appartenessero al fallito, essendo stati rinvenuti, alla luce del verbale dell'inventario depositato, nei locali in cui erano conservati i beni della _____ Srl (doc. 7 del fascicolo di parte opposta). Da tale inventario, infatti, risulta che i beni sono stati rinvenuti presso l'immobile di Casier, di proprietà della _____ Srl, i cui locali, nonostante la vendita, erano rimasti occupati dai beni del fallito fino alla dichiarazione di fallimento, così come emerge dalla dichiarazione del legale rappresentante della _____ Srl, _____, non oggetto di specifica contestazione (doc. 4 del fascicolo di parte opposta).

Nessuna rilevanza assume sul punto che la circostanza che la opponente avesse fissato la propria residenza nella abitazione annessa al capannone (sita in Casier, _____), trattandosi, comunque, di luogo diverso rispetto a quello in cui i beni sono stati rinvenuti (sito in Casier, via _____).

Al fine di superare tale presunzione, quindi, nel caso di specie è onere di parte opponente provare con atti aventi data certa opponibili al fallimento non solo di essere stata in passato proprietaria del bene ma anche il titolo, diverso dalla proprietà o da altro diritto reale, sulla base del quale il bene è stato successivamente affidato al fallito e conservato tra i beni del fallimento.

La giurisprudenza è, infatti, pacifica nel ritenere che poiché la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito che trova la sua specificazione con la formazione dell'inventario, le azioni di restituzione proposte ai sensi dell'art. 103 legge fall. hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate, per l'esecuzione individuale, dagli artt. 619 e segg. cod. proc. civ., con la conseguenza che il terzo il quale rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni inventariati ed appresi dal curatore all'attivo fallimentare, deve dimostrare non solo,

con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di essere stato in passato proprietario del bene, ma altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore al momento del fallimento, per essere stato a lui affidato per titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale. Questa seconda prova deve essere fornita anche quando si tratta di autoveicoli ancora intestati al terzo rivendicante, non valendo tale circostanza a vincere la presunzione di appartenenza al debitore che li possedeva al momento della dichiarazione di fallimento, atteso che la validità del trasferimento di proprietà degli autoveicoli non dipende dalla forma scritta, la quale è richiesta solo ai fini delle trascrizioni o iscrizioni al P.R.a.. (cfr. Cass. 6482/1984; conf. Cass. 16158/2007, Cass. 12684/2004).

Nel caso di specie, in realtà, nessuna prova è stata fornita al riguardo, essendosi parte opponente limitata a produrre i certificati di proprietà dei vicoli e le visure del PRA, privi di data certa, senza nulla addurre in relazione al titolo sulla base del quale i beni sono stati conservati presso i locali di cui sopra.

I documenti di cui sopra, infatti, non sono idonei a provare l'effettiva titolarità dei beni in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, non essendo essi opponibili alla procedura.

Si osserva, inoltre, che a prescindere dalla data certa, tali documenti non sono comunque sufficienti a provare la proprietà dei beni in data anteriore alla dichiarazione di fallimento dal momento che il trasferimento dei beni mobili registrati non richiede la forma scritta (Cass. 865/81), ciò anche ai fini della annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico del trasferimento di proprietà di un autoveicolo, dal momento che in caso di vendita verbale l'art. 13 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1814 richiede solo una unilaterale dichiarazione autenticata del venditore anche se i contratti che hanno per oggetto il trasferimento di tali beni sono soggetti all'obbligo della trascrizione (artt. 2683 e 2684 Cod. Civ.).

È, quindi, possibile che l'intestatario dei beni mobili registrati possa averli successivamente e validamente trasferiti in forza di un accordo verbale senza avere poi provveduto alla trascrizione nei pubblici registri. Sul punto la giurisprudenza ritiene, infatti, che la trascrizione dell'atto di trasferimento dell'autoveicolo nel PRA non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento medesimo ma, configura soltanto un mezzo di pubblicità intesa a dirimere gli eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore (cfr. Cass. 865/81).

Non sono, inoltre, ammissibili le prove testimoniali volte a provare la proprietà dei beni, trovando applicazione nel caso, come quello di specie, in cui il rinvenimento dei beni è avvenuto in un locale riferibile alla sede dell'impresa fallita, ex art. 103 LF, il regime probatorio di cui all'art. 621 cpc, con conseguente impossibilità per il terzo di provare mediante testimoni, e quindi anche mediante presunzioni semplici (a norma dell'art. 2729 cod. civ.) il suo diritto sui beni mobili esistenti nella casa o nell'azienda del debitore, operando in tal caso una presunzione *juris tantum* di appartenenza al debitore stesso (cfr. Cass. 27092/2011; conf. Cass. 352/1999).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Tali spese sono liquidate, a seguito della abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico da parte del DL. 1/2012, utilizzando come mero parametro il DM 8 aprile 2004 in attesa della emanazione del nuovo DM che disciplinerà la materia.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Rigetta l'opposizione;


- Condanna al pagamento in favore del fallimento
Srl in liquidazione delle spese di lite che liquida in € 3,54
per anticipazioni, in € 172,60 per spese, in € 487,00 per diritti ed in
€ 900,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per
legge.

Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2012


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina BARBOLLA



Il Presidente



Depositato in data 12-7-2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina BARBOLLA



Fatte comunicazioni il
IL CANCELLIERE